

Delibera n. **180/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 1/3

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Associazione QUINDI™ (Qualità in Didattica) di Jesi per lo sviluppo comune di progetti riguardanti la ricerca metodologico-disciplinare e la didattica in genere

N. o.d.g.: **03/08** Rep. n. 180/2013 Prot. n. 24379 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI	X			
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente	X		
Dott. Vincenzo GALASSO	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Associazione QUINDI™ (Qualità in Didattica) di Jesi intendono stipulare un protocollo d'intesa per proseguire l'attività di collaborazione avviata in occasione della definizione del progetto "Il virus dell'ignoranza logico-linguistica nella scuola e nell'università: come sconfiggerlo. Una ricerca nel campo della didattica delle discipline scientifiche" (Bando Legge 6/2000 del MIUR ottobre 2012).

La collaborazione interesserà lo sviluppo comune di progetti riguardanti la ricerca metodologico-disciplinare e la didattica in genere, mettendo reciprocamente a disposizione le risorse umane e logistiche/organizzative ai progetti futuri che si vorranno sviluppare congiuntamente.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati delle attività comuni di ricerca saranno definiti sulla base delle convenzioni che di volta in volta verranno stipulate per i singoli progetti.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 120/2013 del 31 luglio 2013 è stata approvata la stipula del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Associazione QUINDI™ (Qualità in Didattica) di Jesi.

Occorre per tanto richiedere l'autorizzazione per la stipula del suddetto protocollo d'intesa.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Genera-

Delibera n. **180/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 2/3

- le, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
 - vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 120/2013 del 31 luglio 2013;
 - vista la seduta del Senato Accademico del 24 settembre 2013;
 - sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare la stipula del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Associazione QUINDI™ (Qualità in Didattica) di Jesi nel testo sotto riportato:

“Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione QUINDI™ (Qualità in Didattica)”

L'Università di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, con sede amministrativa in Via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P.IVA 00448830414, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato, nel prosieguo del presente atto denominata “Università”

e

l'Associazione QUINDI™ (Qualità in Didattica) con sede amministrativa in via dei Fornaciai 6/A - 60035 Jesi (AN), P.IVA 01580160420, rappresentata dall'ing. Stefano Contadini, nel prosieguo del presente atto denominata “Associazione”
congiuntamente denominate “le parti”

premesse che

nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra l'Università e l'Associazione, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo e allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:
 - a) la mobilità di ricercatori, docenti e personale dell'Ente;
 - b) la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-laurea;
 - c) lo scambio di materiale scientifico;
 - d) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti:
 - a) l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio di crediti formativi;
- 3) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
 - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Delibera n. **180/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 3/3

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di tre anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. L'Università e l'Associazione si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo sono a carico dell'Associazione.

Urbino,

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Associazione QUINDI™ (Qualità in Didattica)

”

2) il Rettore è autorizzato alla stipula del protocollo d'intesa secondo il testo approvato.